

N. 99-241-294-328-486-538-540-545-550-642-643-696-738-744-797-832-883-1491-1840-1961-1973-1983-2014-2664-2757-2758-3144-3377-3498-3776-3782-3783-3785-3889-3919-4025-4133-4153-4348-4453-4554-4573-4859-4971-5038-5166-5270-5421-5515-5597-5620-5636-5714-5792-5983-6229-6488-6514-6563-6770-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 99, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHIELON, CAPARINI, CAVALIERE, CÈ, COPERCINI, DOZZO,
FAUSTINELLI, GNAGA, GRUGNETTI, PAGLIARINI, PAROLO,
STEFANI, VASCON**

Nuove norme in materia di targhe automobilistiche

Presentata il 9 maggio 1996

n. 241, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMOLA, FLORESTA, PALUMBO, MICCICHE'

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità

Presentata il 9 maggio 1996

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 10 gennaio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per i testi dei progetti di legge si vedano i rispettivi stampati.

n. 294, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, GALLETTI, TURRONI, PROCACCI

Disciplina della circolazione fuori strada
dei veicoli a motore

Presentata il 9 maggio 1996

n. 328, d'iniziativa del deputato **SCALIA**

Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di
pubblicità sulle strade e sulle autostrade

Presentata il 9 maggio 1996

n. 486, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALOCCHI, ALBORGHETTI, BAGLIANI, BARRAL, BIANCHI
CLERICI, FONTAN, FRIGERIO, MARTINELLI, SANTANDREA,
STEFANI, VASCON**

Norme per incentivare la diffusione di veicoli
azionati da motore elettrico

Presentata il 9 maggio 1996

n. 538, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALDELLI, EDUARDO BRUNO, DILIBERTO

Obbligo di installazione sugli autoveicoli di un dispositivo
di rilevamento a distanza di pericolo

Presentata il 9 maggio 1996

n. 540, d'iniziativa del deputato **GALLETTI**

Obbligo di apporre sulle targhe dei veicoli a motore
una dicitura a tutela dell'ambiente

Presentata il 9 maggio 1996

n. 545, d'iniziativa del deputato **GALLETTI**

Norme in materia di limiti di velocità per gli
autoveicoli e i motoveicoli

Presentata il 9 maggio 1996

n. 550, d'iniziativa del deputato **GALLETTI**

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di conferimento
della qualifica di ausiliario del traffico

Presentata il 9 maggio 1996

n. 642, d'iniziativa del deputato BERSELLI

Modifica all'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di provvedimenti sanzionatori del prefetto

Presentata il 10 maggio 1996

n. 643, d'iniziativa del deputato BERSELLI

Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), in materia di motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

Presentata il 10 maggio 1996

n. 696, d'iniziativa del deputato SAVARESE

Norme per il rilascio di un attestato per la conduzione dei ciclomotori

Presentata il 10 maggio 1996

n. 738, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, SIMEONE

Norme in materia di revisione periodica dei veicoli a motore

Presentata il 10 maggio 1996

n. 744, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, DELMASTRO DELLE VEDOVE, RASI, ZACCHERA

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di pertinenze
delle strade

Presentata il 10 maggio 1996

n. 797, d'iniziativa del deputato **STORACE**

Modifica dell'articolo 230 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
in materia di educazione stradale

Presentata il 13 maggio 1996

n. 832, d'iniziativa del deputato **TRANTINO**

Nuove norme in materia di sospensione e di revoca
della patente di guida

Presentata il 14 maggio 1996

n. 883, d'iniziativa del deputato NICOLA PASETTO

Norme di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di sicurezza e segnaletica sulle strade provinciali

Presentata il 15 maggio 1996

n. 1491, d'iniziativa del deputato URSO

Norme per l'esercizio dell'attività di autoscuola

Presentata il 12 giugno 1996

n. 1840, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVO, BOVA

Nuove norme concernenti i requisiti fisici, psichici e attitudinali per il conseguimento della patente di guida

Presentata il 10 luglio 1996

n. 1961, d'iniziativa del deputato BECCHETTI

Norme per l'attuazione degli articoli 208 e 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di miglioramento della segnaletica stradale

Presentata il 23 luglio 1996

n. 1973, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENTO, PISAPIA, BUFFO, DE BENETTI, NARDINI, RUZ-
ZANTE, SARACENI, SCALIA, TURRONI, VENDOLA, BIELLI**

Modifiche agli articoli 128 e 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di guida
sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

Presentata il 24 luglio 1996

DISEGNO DI LEGGE

n. 1983

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(DI PIETRO)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)

Modifiche al nuovo codice della strada

Presentato il 25 luglio 1996

PROPOSTE DI LEGGE

N. 2014, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI NARDO, CIMADORO

Disciplina della circolazione motorizzata su strade
a fondo naturale e della circolazione fuoristrada

Presentata il 26 luglio 1996

n. 2664, d'iniziativa del deputato **CASINI**

Istituzione del certificato di abilitazione
per la conduzione dei ciclomotori

Presentata l'8 novembre 1996

n. 2757, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMOLA, GAGLIARDI, NAN, DI LUCA

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), in materia di veicoli eccezionali
e di trasporti in condizioni di eccezionalità

Presentata il 26 novembre 1996

n. 2758, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**SCALIA, GALLETTI**

Modifiche agli articoli 7 e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernenti l'utilizzazione di sistemi telematici di controllo delle zone a traffico limitato e la violazione delle disposizioni in materia di insegne pubblicitarie

Presentata il 26 novembre 1996

n. 3144, d'iniziativa del deputato BERGAMO

Modifica dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di notificazione delle violazioni

Presentata il 4 febbraio 1997

n. 3377, d'iniziativa del deputato DOZZO

Modifiche all'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di uso di tavole o altri acceleratori di andatura sulla carreggiata delle strade

Presentata il 6 marzo 1997

n. 3498, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAONARA, MANZATO, SCANTAMBURLO, RUZZANTE

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di conduzione di ciclomotori

Presentata il 2 aprile 1997

n. 3776, d'iniziativa del deputato **RUZZANTE**

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di conduzione di ciclomotori

Presentata il 28 maggio 1997

n. 3782, d'iniziativa del deputato **BONO**

Modifica dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Presentata il 29 maggio 1997

n. 3783, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NEGRI, CASCIO, CICU, CUSCUNÀ, DIVELLA, FOTI, FRATTA PASINI,
FRAU, GIACALONE, MARRAS, MAZZOCCHI, POLI BORTONE, RICCI,
TASSONE, BASTIANONI, SANTORI, SELVA**

Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di servizio
di piazza con autovetture con conducente o taxi

Presentata il 29 maggio 1997

n. 3785, d'iniziativa del deputato **GALLETTI**

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), in materia di conduzione di ciclomotori

Presentata il 29 maggio 1997

n. 3889, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROTUNDO, MALAGNINO, STANISCI, MASTROLUCA

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), in materia di servizi di piazza con auto-
vetture con conducente o taxi

Presentata il 18 giugno 1997

n. 3919, d'iniziativa del deputato GALEAZZI

Introduzione dell'articolo 115-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l'abilitazione alla guida di veicoli a trazione animale

Presentata il 26 giugno 1997

n. 4025, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECCHETTI, MAMMOLA, FLORESTA

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e agevolazioni fiscali per le autovetture in servizio di piazza con conducente

Presentata il 22 luglio 1997

n. 4133, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALLAMAN, BAGLIANI, BARRAL, CAPARINI, FAUSTINELI, SIGNORINI, BALOCCHI, CÈ, CHINCARINI, DALLA ROSA, FONTAN, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Nuove norme in materia di conseguimento della patente di guida

Presentata il 16 settembre 1997

n. 4153, d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Disposizioni in materia di contrassegni per la circolazione dei veicoli a servizio delle persone invalide

Presentata il 23 settembre 1997

n. 4348, d'iniziativa del deputato STORACE

Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di accesso alle autostrade, alle strade extraurbane principali e alle strade urbane di scorrimento

Presentata il 20 novembre 1997

n. 4453, d'iniziativa del deputato BENEDETTI VALENTINI

Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di competizioni in velocità tra autoveicoli

Presentata il 15 gennaio 1998

n. 4554, d'iniziativa del deputato GALLETTI

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di caratteristiche dei ciclomotori

Presentata il 12 febbraio 1998

n. 4573, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LORENZETTI, BASSO, BATTAGLIA, BIELLI, BOLOGNESI, BOVA, BRACCO, CAMOIRANO, CAPPELLA, CHIUSOLI, CORSINI, DUCA, FAGGIANO, GIACCO, IOTTI, LENTO, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, MALAGNINO, MANZATO, PANATTONI, PARRELLI, PENNA, PEZZONI, PITTELLA, RAFFAELLI, RAVA, ROSSIELLO, ROTUNDO, SCHMID, SIGNORINO, TRABATTONI, TURRONI, VIGNI, ACCIARINI, RUZZANTE

Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia
di competizioni in velocità tra autoveicoli

Presentata il 18 febbraio 1998

DISEGNO DI LEGGE

n. 4859

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(COSTA)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(BURLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
(PINTO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(FLICK)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(BINDI)

Disposizioni integrative e correttive del Codice della
strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Presentato il 12 maggio 1998

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4971, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALEAZZI, ALBONI, ARMAROLI, BENEDETTI VALENTINI, BERTUCCI, BONAIUTI, BUONTEMPO, CANANZI, CARLESÌ, NUCCIO CARRARA, CICU, COLLAVINI, COSTA, CUSCUNÀ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FEI, FINO, FRAGALÀ, FRANZ, GARRA, GIACALONE, LANDI, MANCUSO, MANTOVANO, MAROTTA, MARRAS, MASIERO, MUSSOLINI, RALLO, RANIERI, RICCI, RUZZANTE, SELVA, TRINGALI, URSO

Obbligo di esami per l'abilitazione alla guida di ciclomotori di cilindrata fino a 50 centimetri cubici

Presentata il 9 giugno 1998

n. 5038, d'iniziativa del deputato TOSOLINI

Obbligatorietà della prova scritta per l'abilitazione alla guida di ciclomotori di cilindrata fino a 50 centimetri cubici

Presentata il 29 giugno 1998

n. 5166, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIRICOTTI, GIARDIELLO, ATTILI, DUCA, DE PICCOLI, FREDDA, MASTROLUCA, PANATTONI, RAFFALDINI, ROTUNDO, BASSO, BATTAGLIA, BIASCO, BIELLI, BRUNALE, CENNAMO, CHERCHI,

**CORDONI, DAMERI, FAGGIANO, GERARDINI, LABATE, LENTO,
OLIVO, PENNA, PITTELLA, RUZZANTE, SICA, STANISCI, SIGNO-
RINO, VIGNI**

Istituzione del certificato di idoneità
per la conduzione dei ciclomotori

Presentata il 24 luglio 1998

n. 5270, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODA, BUFFO

Modifica del periodo di validità della patente di guida dei soggetti
già dipendenti da alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 30 settembre 1998

n. 5421, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAN, GAGLIARDI

Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di occupazione
della sede stradale

Presentata il 18 novembre 1998

N. 5515, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMAROLI, MAZZOCCHI

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di occupazione della sede stradale e dei marciapiedi nelle zone di rilevanza storico-ambientale

Presentata il 16 dicembre 1998

n. 5597, d'iniziativa del deputato **CENTO**

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di regolamentazione della circolazione nelle aree urbane.

Presentata il 26 gennaio 1999

n. 5620, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MISURACA, AMATO, PRESTIGIACOMO, CARUSO, CUCCU, CHIUSOLI, LUCIDI, STAGNO d'ALCONTRES, SCALTRITTI, GUIDI, CICU, FILOCAMO, DI NARDO, ACIERNO, PALUMBO, PORCU

Disposizioni in materia di sicurezza stradale e di tutela dei superstiti delle vittime di incidenti stradali

Presentata il 29 gennaio 1999

n. 5636, d'iniziativa del deputato OLIVO

Norme in materia di patenti di guida per trasporto
specifico di persone handicappate

Presentata il 2 febbraio 1999

n. 5714, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSETTO, ACIERNO, ALEMANNO, ARMAROLI, BUONTEMPO,
CASINI, COLLAVINI, CUSCUNÀ, DEL BARONE, FILOCAMO, FRA-
GALÀ, GIANNATTASIO, GUERRA, GUIDI, LO JUCCO, MARINACCI,
MASIERO, MELOGRANI, MICHELINI, NIEDDA, PIVA, RAFFAELLI,
RASI, SAIA, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, TARADASH,
TASSONE, ZACCHERA**

Nuove norme in materia di prevenzione degli incidenti stradali
e introduzione della patente di guida a punti

Presentata il 18 febbraio 1999

n. 5792, d'iniziativa del deputato GALLETTI

Norme per la sicurezza stradale
e per la tutela dei familiari delle vittime della strada

Presentata il 9 marzo 1999

n. 5983, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARACU, ACIERNO, AMATO, BERTUCCI, BUONTEMPO, BURANI
PROCACCINI, CARLESI, COLLAVINI, CONTENTO, CUSCUNÀ, DE
LUCA, DEL BARONE, DI COMITE, DIVELLA, FILOCAMO, FOR-
MENTI, FRATTA PASINI, FRATTINI, GALEAZZI, GALLETTI, GA-
STALDI, LUCCHESI, MARINACCI, MATRANGA, PAGLIUCA, PILO,
PIVA, PRESTIGIACOMO, RADICE, RODEGHIERO, RUSSO, SAN-
TORI, SCALTRITTI, SGARBI, STRADELLA**

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), concernenti la libera circolazione dei
pattini a rotelle

Presentata il 4 maggio 1999

n. 6229, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MISURACA, AMATO, TERESIO DELFINO, FRATTA PASINI

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Presentata il 14 luglio 1999

n. 6488, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRONZUTI, MIRAGLIA DEL GIUDICE

Istituzione della prova di primo soccorso per il conseguimento
della patente di guida

Presentata il 21 ottobre 1999

n. 6514, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACIERNO, FRAGALÀ, PAGANO, PISAPIA, CIMADORO, PIVETTI,
DIVELLA, GIACALONE, RICCI, SALES, TRINGALI, FRONZUTI,
SCALTRITTI**

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di abilitazione alla guida dei ciclomotori

Presentata il 28 ottobre 1999

n. 6563, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TERZI, COPERCINI, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, STUCCHI,
ALBERTINI, BAMPO, BURANI PROCACCINI, CREMA, ERRIGO,
FEI, GIACALONE, GRUGNETTI, GUIDI, LIOTTA, MARTINI, MA-
RIO PEPE, TARADASH, ZACCHERA, CÈ, CHINCARINI, FONTAN,
SANTANDREA, STEFANI, VASCON, CUTRUFO, COLLAVINI,
BUONTEMPO, CIAPUSCI, MASELLI, CARLESI, CARLO PACE, LUC-
CHESE, DELL'UTRI**

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di segnalazioni acustiche per non vedenti

Presentata il 15 novembre 1999

n. 6770, d'iniziativa del deputato **MORONI**

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di sicurezza delle strade

Presentata il 16 febbraio 2000

(Relatore: **MAZZOCCHIN**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 99 e abb.,

premesso che l'articolo 20 del disegno di legge di semplificazione 1999, attualmente all'esame del Senato (A.S. 4375), prevede misure per la riorganizzazione e la semplificazione delle procedure di finanziamento dirette a favorire la mobilità urbana;

considerato, con riferimento all'articolo 2, lettera *rr*) (*lettera ggg*) nel testo della Commissione), n. 7, che la proposta di legge in materia di parità scolastica, già approvata dal Senato e attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera (6270-A), non prevede finanziamenti diretti alle scuole private, ma unicamente alle famiglie degli studenti

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue

sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione.

con riferimento all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), sembra opportuno valutare l'eventualità che le disposizioni in esse contenute possano dar luogo a sovrapposizioni ed a contraddizioni, in particolare quanto alle norme rispetto alle quali è possibile il coordinamento e quanto alla sede in cui le disposizioni di coordinamento andranno collocate;

occorre valutare l'opportunità di armonizzare i riferimenti al Ministero dei trasporti e alle sue articolazioni interne con i contenuti del decreto legislativo n. 300 del 1999, di riforma dell'organizzazione del Governo, che prevede, a partire dalla prossima legislatura, l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, eventualmente richiamandolo espressamente;

considerato che in materia di trasporto pubblico locale è intervenuto il decreto legislativo n. 422 del 1997, che conferisce alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti in tale materia, al fine di assicurare che le modifiche al codice della strada non riducano le competenze attribuite a regioni e enti locali, potrebbe essere opportuno richiamare espressamente i principi che informano tale decreto legislativo, in modo da ricomprenderli tra i principi e criteri direttivi della delega in esame;

al fine di coordinare i principi e criteri della delega con la normativa in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche adottato ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997) e con la legge concernente la riforma dei cicli scolastici (definitivamente approvata dal Senato il 2 febbraio 2000):

all'articolo 2, comma 1, lettera *rr*) (*lettera ggg*) nel testo della Commissione), numeri 4 e 7, andrebbe valutata l'opportunità di

configurare in termini non obbligatori l'organizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche, dei corsi ivi previsti per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori, facendo eventualmente riferimento a corsi da prevedersi nell'ambito di iniziative di ampliamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

alla medesima lettera *rr*) (*lettera ggg*) nel testo della *Commissione*), n. 6, andrebbe valutata l'opportunità di riesaminare la modalità di definizione delle direttive e dei programmi dei corsi, in considerazione delle diverse modalità di definizione dei curricula previste nell'articolo 8 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999: questi sono infatti definiti dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle commissioni parlamentari e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, mentre nella fattispecie in esame si fa riferimento invece a « programmi » dei corsi, definiti con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro della pubblica istruzione;

all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*) (*lettera pp*) nel testo della *Commissione*), occorre valutare l'opportunità — considerato che da un lato la nuova disciplina della « patente a punti » che viene delegata al Governo viene ad incidere su una materia per alcuni aspetti già oggetto di norme di delegificazione e di direttive comunitarie e che, dall'altro il regolamento n. 575 del 1994, che aveva novellato alcuni articoli del codice della strada (a loro volta modificati da successive disposizioni di fonti primarie, quali gli articoli 116 e 129, espressamente richiamati dai principi e criteri direttivi), aveva dato origine alla collocazione, all'interno di uno stesso articolo del codice della strada, di disposizioni in parte di rango primario e in parte di rango secondario, senza distinzione tra le une e le altre — di prevedere che l'intervento del legislatore delegato conduca a una riformulazione complessiva di tali articoli, rendendo omogenea la disciplina, che verrebbe ad essere interamente di rango primario, evitando l'effetto di una parziale rilegificazione della materia;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà di formulazione:

premesso che il provvedimento solo apparentemente configura una delega « correttiva », dato che la serie di nuovi principi e criteri direttivi in esso contenuti consente di qualificarla come nuova delega legislativa, il cui oggetto consiste in un'opera di integrazione e di correzione al codice della strada, appare opportuno che il carattere di disegno di legge di delega emerga anche dal titolo;

appare opportuno prevedere per ogni articolo rubriche che ne indichino il contenuto;

occorre considerare che alcuni principi e criteri direttivi collocati nell'articolo 2 appaiono molto ampi e talvolta generici, configurando l'oggetto dell'intervento normativo, ma non il senso in cui questo deve avvenire, come nel caso del comma 1, lettera *h*) (*lettera i*) nel testo della *Commissione*), sull'armonizzazione degli strumenti di pianificazione del traffico con gli altri strumenti di pianificazione del territorio e con i piani di trasporto, del comma 1, lettera *u*) (*lettera cc*) nel testo della *Commissione*), per la parte relativa alla « revisione » delle categorie di

veicoli e dei rimorchi, del comma 1, lettera *aa*) (*lettera gg nel testo della Commissione*), sulla rideterminazione dei criteri di qualificazione per le officine autorizzate ad eseguire le revisioni e del comma 1, lettera *ff*) (*lettera rr nel testo della Commissione*), sul riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione (tra l'altro, tale disciplina è ampiamente rivista dalla precedente lettera *ee*) (*lettera pp nel testo della Commissione*); d'altro canto occorre valutare che altri principi e criteri direttivi appaiono particolarmente puntuali e dettagliati, lasciando al Governo solo il compito di riproduzione delle disposizioni contenute nel disegno di legge di delega, quali i criteri per l'introduzione della « patente a punti » previsti nell'articolo 2, comma 1, lettera *ee*) (*lettera pp nel testo della Commissione*), che si riferisce espressamente a strutture interne al Ministero dei trasporti, così in qualche modo « legificandone » l'articolazione, mentre la ripartizione in dipartimenti del nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere determinata con regolamenti o con decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

all'articolo 2, comma 1, lettera *e*) (*lettera f nel testo della Commissione*), occorrerebbe chiarire il significato dell'espressione « triangoli di visibilità delle intersezioni »;

all'articolo 2, comma 1, appare opportuno coordinare le previsioni contenute nella lettera *p*) (*lettera t nel testo della Commissione*) con quelle di cui alla lettera *q*) (*lettera u nel testo della Commissione*), in quanto sembra contraddittorio prevedere da un lato un intervento diretto meramente a favorire l'uso di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli e, dall'altro, stabilire che la mancata installazione o la manutenzione di tali dispositivi sia sanzionata;

all'articolo 2, comma 1, lettera *u*) (*lettera cc nel testo della Commissione*), potendo l'impiego della parola « revisionare », riferita alle parole « categorie di veicoli », dar luogo a difficoltà interpretative, data l'abituale accezione tecnica con la quale essa è utilizzata, appare più opportuno impiegare un'altra formula verbale, dal significato più neutro;

all'articolo 3 appare improprio il richiamo al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che comporta una delegificazione che non appare necessaria — posto che si tratterebbe di modificare un regolamento di esecuzione e di attuazione delle disposizioni del codice della strada emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 suddetto — e che risulterebbe essere priva sia delle norme generali regolatrici della materia, sia dell'indicazione delle disposizioni legislative abrogate a seguito dell'entrata in vigore del regolamento, apparendo più appropriato il richiamo al comma 1 del citato articolo 17;

l'articolo 2, comma 1, lettera *rr*) (*lettera ggg nel testo della Commissione*), n. 6, ove occorrerebbe chiarire, al secondo periodo, il significato della locuzione « ipotesi di intesa », risultando comunque preferibile ricorrere soltanto alla parola « intesa ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari Costituzionali,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 99 ed abbinati;

rilevata l'opportunità, anche nel quadro di una più ampia tutela del diritto alla salute, di prevedere, nell'ambito dei principi e criteri della delega, l'estensione dei dispositivi di sicurezza, ed in particolare delle reti di protezione, stabiliti relativamente alle autostrade dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), n. 1), anche ad altre tipologie di strade, al fine di elevare il livello generale di sicurezza;

segnalata l'esigenza che nell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione del traffico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), siano adottate le tecniche più adeguate al fine di garantire il pieno rispetto delle esigenze dei portatori di *handicap*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera *e*), tra i principi e criteri direttivi fissati per l'emanazione dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo n.285 del 1992, stabilisce di prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le competenze di agenti di polizia stradale, dovendosi tuttavia verificare la compatibilità di tale previsione con le prescrizioni contenute nel nuovo Regolamento di polizia penitenziaria;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera *s*), tra i principi e criteri direttivi fissati per l'emanazione dei decreti legislativi, prevede che sia introdotto lo specifico reato di partecipazione, promozione o organizzazione di corse in gara, o comunque di competizioni in velocità sulle strade pubbliche e aree pubbliche urbane ed extraurbane, mentre non sanziona la condotta di organizzazione ed effettuazione di scommesse in occasione ed in relazione ai suddetti eventi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, tra i principi e criteri direttivi, l'attribuzione al Corpo di polizia penitenziaria anche delle competenze di agenti di polizia stradale nei soli casi, espressamente individuati, in cui tali ulteriori compiti affidati agli agenti di polizia giudiziaria risultino compatibili con le prescrizioni contenute nel nuovo Regolamento del corpo di polizia penitenziaria;

all'articolo 2, comma 1, lettera *s*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, tra i principi e criteri direttivi, l'introduzione del reato di organizzazione ed effettuazione di scommesse in occasione ed in relazione alle corse sanzionate nel medesimo articolo.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio, preso atto che, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo nel corso della seduta odierna:

gli oneri derivanti dall'attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), sono di esigua entità e potrebbero comunque trovare copertura nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio delle amministrazioni regionali;

le spese per l'addestramento del personale di polizia penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), rientrano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia;

alla copertura degli oneri connessi all'attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), si provvede, per il 16 per cento, a carico delle aziende concessionarie e, per l'84 per cento, a carico dell'ANAS, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

agli oneri per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *ll*), è possibile provvedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dei trasporti;

l'attuazione del principio di delega previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), è suscettibile di determinare a carico della

finanza pubblica nuovi o maggiori oneri di carattere permanente, quantificabili in 5 miliardi di lire annue;

agli adempimenti connessi all'introduzione della patente a punti, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *pp*), numeri 1 e 2, è possibile provvedere nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

nel presupposto che il provvedimento venga approvato successivamente alla definitiva approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2001;

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo l'articolo 5, sia inserito il seguente:

« 5-bis. (*Disposizioni finanziarie*) 1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettere *uu*) e *vv*), sia espressamente previsto che agli oneri derivanti dagli obblighi per le strutture sanitarie di base di effettuare gli esami e le consulenze ivi previste si provvede nei limiti dei fondi destinati al Piano della sicurezza stradale di cui alla legge n. 144 del 1999;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *ggg*), la disposizione di cui al numero 4 sia riformulata nel senso di prevedere per le scuole la facoltà di organizzare corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori nei limiti delle risorse finanziarie ad esse assegnate a tale scopo sulla base del successivo numero 7 ed in coerenza con un apposito programma nazionale predisposto dal Ministero della pubblica istruzione;

c) sia esplicitato, attraverso la puntuale indicazione del pertinente riferimento normativo, quali siano le « sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato », una quota delle quali viene destinata al Ministero della pubblica istruzione dall'articolo 2, comma 1, lettera ggg), numero 7;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera n) per ciò che attiene in particolare la gratuità della sosta nei parcheggi dei centri abitati, valuti la Commissione l'opportunità di formulare la disposizione in modo da rendere evidente la possibilità per i comuni di applicare una disciplina differente rispetto alle indicazioni di massima contenute nella legislazione statale;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera oo), valuti altresì la Commissione l'opportunità di prevedere l'obbligo per i produttori degli impianti semaforici di dotare i medesimi degli speciali dispositivi ivi indicati al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di *handicap*, e in particolare dei soggetti non vedenti, in modo da consentire agli enti locali di richiederne l'installazione per tutti gli attraversamenti pedonali di nuova realizzazione ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 99 e abbinati
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, con riferimento all'articolo 2, lettera pp), n. 2, si sostituire le parole: » entro tre giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve darne notizia all'Anagrafe nazionale », con le seguenti: « ricevuta notizia dell'avvenuta definizione della contestazione effettuata, deve darne comunicazione, senza ritardo, all'anagrafe nazionale. ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione Cultura, scienza e istruzione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 99 e abbinati
recante: « Modifiche al nuovo codice della strada »

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, alla lettera ggg), n. 6), le parole: « sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanato » siano sostituite con le seguenti: « adottato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere al numero 4 della lettera ggg) dell'articolo 2 che la frequenza dei corsi appositamente organizzati all'interno della scuola sia condizionata al consenso dei genitori.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione Ambiente,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 99 ed
abbinati, recante « Modifiche al nuovo codice della strada »;

tenuto conto che i criteri di delega previsti dal testo unificato investono sotto diversi profili i settori di competenza della VIII Commissione;

riservandosi peraltro di formulare più puntuali osservazioni, secondo le modalità previste dal regolamento della Camera, in occasione dell'esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo adottati sulla base della delega contenuta nel provvedimento;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra i criteri della delega legislativa anche la revisione della normativa in materia di alberature stradali.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione Attività produttive,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 99 ed abbinati,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione Lavoro,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 99 ed abbinati,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se sia effettivamente opportuno e utile il principio di cui alla lettera e), che tende ad attribuire al Corpo di polizia penitenziaria competenze di agenti di polizia stradale. Infatti, data la insufficienza del personale carcerario ad assicurare una adeguata copertura del servizio di vigilanza e di assistenza ai detenuti, si rischia di aggravare i problemi di funzionamento del sistema carcerario, distogliendo il personale carcerario dai propri compiti istituzionali.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione Affari sociali,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 99 e abbinati
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto, tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, la revisione della disciplina dei parcheggi riservati ai disabili, prevedendo la possibilità di utilizzo di tali spazi nel caso di documentata disabilità temporanea superiore a 30 giorni e per tutta la durata della disabilità;

e con le seguenti osservazioni:

1) alla lettera *pp*), sia previsto che la validità delle patenti di guida rilasciate ai disabili venga subordinata alla sussistenza del medesimo punteggio ivi previsto (0-20), stabilendo tuttavia che la sanzione della sottrazione di punti non sia applicata nel caso di fatti dipendenti da cause di forza maggiore non imputabili al disabile;

2) dopo la lettera *pp*) sia inserito un ulteriore principio di delega relativo alla certificazione di idoneità alla guida, prevedendo che la medesima certificazione per le patenti A e B dei soggetti affetti da malattie croniche e/o invalidanti, tra cui il diabete, sia rilasciata dal medico del servizio di igiene e prevenzione o da altro medico abilitato sulla base del certificato clinico anamnestico rilasciato dallo specialista ambulatoriale del distretto o, in assenza di questo, dal medico di medicina generale. Tale certificato dovrà contenere anche la durata delle idoneità e conseguentemente la scadenza entro la quale dovrà essere rinnovata la certificazione che dovrà essere rilasciata a titolo completamente gratuito;

3) alla lettera *rr*), sia prevista una consistente sanzione pecuniaria per i conducenti o pedoni con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge e in caso di positività all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche quando tali stati siano accertati in assenza di incidenti o danni a persone o cose;

4) alla lettera *vv*), sia inserito l'obbligo di assoluta riservatezza nel trattamento dei dati riguardanti i pazienti che sono stati ricoverati in rianimazione in stato di coma che devono presentare documentazione per la revisione della patente e si preveda che il certificato anamnestico attesti l'esistenza di condizioni cliniche che compromettono l'idoneità alla guida unicamente con riferimento al momento del rilascio del certificato medesimo;

5) alla lettera *ggg*), n. 6, sia previsto anche il parere del Ministro della Sanità;

6) sia previsto un ulteriore principio di delega che stabilisca i limiti di età e il possesso di un patentino per la guida di macchine e trattori agricoli;

7) sia previsto un ulteriore principio di delega relativo alla validità della patente di guida, nel senso di elevare a 65 anni l'età in corrispondenza della quale tale durata è limitata a 5 anni e a 75 anni quella in corrispondenza della quale tale durata è limitata a 3 anni.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 99 ed abbinati, per gli aspetti di propria competenza;

rilevato che le norme contenute fissano principi e criteri direttivi coerenti ed adeguati nel definire la delega al Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive al nuovo codice della strada;

valutati, tra questi, i principi ed i criteri che interessano direttamente la meccanizzazione agricola;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che il disegno di legge indichi in materia di macchine agricole ed operatrici il principio che l'uso di tali macchine debba essere limitato alle sole esigenze dell'attività aziendale, escludendo così il loro impiego come mezzo di trasporto di persone e di beni che non interessano direttamente il ciclo produttivo dell'azienda.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminato il testo unificato in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

sottolineata l'esigenza che un esame effettivo e puntuale della nuova disciplina in ordine ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria sia effettuato in occasione dell'esercizio della delega legislativa da parte del Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE.

Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada.

ART. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 2.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonché disposizioni di carattere transitorio.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare,

nonché di fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonché con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia;

b) semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle competenze;

c) disciplinare in forma più dettagliata il potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade, nonché dei soggetti delegati per la regolamentazione del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di inerzia o di inosservanza delle norme, al Presidente della giunta regionale o delle province autonome, nonché, solo per esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza della circolazione;

d) stabilire che le funzioni ordinarie demandate ai prefetti vengano attribuite al Presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

e) prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le competenze di agenti di polizia stradale;

f) rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con almeno tre corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, le autostrade che non hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento aperte al traffico locale, prevedendo l'obbligatoria dotazione delle autostrade di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visi-

bilità per eventi atmosferici, nonché la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti, nonché di *guard rail* idonei a garantire maggiore sicurezza. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più a destra;

2) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite aree di sosta destinate al traffico commerciale;

3) rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o private in relazione all'effettivo utilizzo;

g) aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri:

1) assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità per gli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;

2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di *handicap*;

3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto;

4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;

5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell'inquinamento atmosferico e acustico e del congestionamento del traffico;

6) garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone sensibili dal punto di vista ambientale;

7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale e ciclistico;

h) stabilire l'obbligo, per i comuni che non siano già obbligati a redigere il piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri abitati;

i) armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa agli altri strumenti di

pianificazione del territorio ed ai piani di trasporto;

l) prevedere che le notizie e le informazioni sulla viabilità e sul traffico acquisite dagli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade siano rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare una più efficace, completa e tempestiva informazione all'utenza;

m) rendere effettivo l'obbligo, per gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade, di fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui all'articolo 225 del nuovo codice della strada;

n) rivedere la disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuità della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono essere destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento, nonché ad interventi per migliorare la mobilità urbana e ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico;

o) elevare, ai fini della circolazione nelle piccole isole, il limite della rete stradale extraurbana, fissandone l'estensione a 100 Km;

p) semplificare le procedure per la realizzazione di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano del traffico o dal programma di interventi per la sicurezza stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al controllo della velocità nei centri abitati e all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasori della sosta, con attribuzione delle competenze in materia ai comuni, sulla base di norme generali tecniche e di indirizzo di livello nazionale;

q) disciplinare l'adozione di dispositivi destinati a contenere gli effetti nocivi dell'inquinamento da traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di con-

tenere l'inquinamento atmosferico e di disciplinare il traffico urbano; predisporre appositi spazi di sosta per veicoli e parti di veicoli complessi destinati al trasporto delle merci;

r) rivedere la disciplina della velocità dei veicoli, al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonché alle modalità di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo, in particolare, che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade di qualsiasi categoria e per le strade extraurbane principali vengano ridotti di 20 Km/ora;

s) contemplare uno specifico reato per chiunque partecipa, promuove o organizza corse in gara, o comunque competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione, prevedendo la sanzione, per la violazione di tale norma, dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da 1 a 10 milioni di lire, nonché la sanzione accessoria della confisca del mezzo condotto oltre al ritiro della patente di guida;

t) prevedere l'obbligo di introdurre i seguenti nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, in conformità agli indirizzi comunitari: 1) sistema antibloccaggio in frenata (ABS); 2) *airbag* per guidatore e passeggero anteriore; 3) avvisatore che segnali il superamento della velocità massima prevista; 4) avvisatore acustico che alla messa in moto del veicolo segnali che non risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5) giubbotto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza o pericolo; 6) sistemi di soccorso e di segnalamento gestiti da soggetti di diritto privato basati sulla localizzazione dei veicoli. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi di cui alla presente lettera sono definite dal regolamento di

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, riservando a decreti ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive;

u) prevedere che la mancata installazione o la manomissione dei dispositivi di cui alla lettera *t)* siano sanzionate analogamente a quanto già previsto per la mancata installazione o la manomissione di altre obbligatorie dotazioni tecniche del veicolo. Prevedere altresì che l'introduzione dell'obbligo di installazione dovrà riferirsi alle nuove immatricolazioni;

v) rivedere il sistema di classificazione dei veicoli in relazione alle caratteristiche costruttive ed alla destinazione d'uso. In particolare, nell'ambito di quelli qualificati atipici in base alla normativa vigente, individuare i velocipedi a pedalata assistita ed i veicoli a trazione elettrica, nonché le tavole a spinta e i trenini turistici trainanti più di un rimorchio;

z) snellire e adeguare allo sviluppo tecnico il complesso delle norme relative alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici previsti per l'omologazione, nonché agli accertamenti dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli;

aa) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo della targa identificativa del mezzo, del pagamento della tassa di possesso e dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, nonché del possesso della patente di guida di categoria **B** per il conducente, individuando altresì i tracciati sui quali ne è consentito il transito;

bb) prevedere che i pattini a rotelle, nonché le tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. Per la circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono stabilite apposite norme di condotta;

cc) rivedere le categorie dei veicoli e dei rimorchi, nonché la disciplina delle

macchine agricole ed operatrici, consentendo per queste ultime possibilità di utilizzazione più elastiche in relazione ad una meno rigida classificazione tipologica;

dd) rivedere la disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi ovvero di merci in condizioni di pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo anche divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in gallerie, prevedendo in ogni caso idonei percorsi alternativi;

ee) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale, l'obbligo di dotazione di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Con uno o più decreti ministeriali sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui alla presente lettera;

ff) aggiornare e rivedere le norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonché per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto e per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio;

gg) aggiornare le norme per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per le officine private autorizzate ad eseguire le revisioni, stabilendo la periodicità e le modalità dei controlli. Prevedere l'estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando al Ministero dei trasporti e della navigazione la determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi;

hh) rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione pro-

fessionale e degli altri documenti di circolazione con la semplificazione delle procedure e con il coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare e garantire la conduzione dei veicoli per una mobilità più sicura; prevedere, per gli aspiranti al conseguimento della patente di guida di categoria B, C o D, l'obbligo di effettuare esercitazioni ed esami di guida anche in autostrada o strada extraurbana assimilabile;

ii) prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

ll) prevedere idonee misure alternative per il rilascio della patente di guida a soggetti con scarsa scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua italiana;

mm) prevedere, ai fini del conseguimento della abilitazione alla guida per i soggetti con minorazioni che richiedano adattamenti del veicolo, la possibilità di effettuare esercitazioni utilizzando veicoli multiadattati nella disponibilità di enti locali territoriali;

nn) ampliare le competenze del Comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del nuovo codice della strada, al fine di:

1) elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche locali;

2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche locali;

3) esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e test;

4) fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B speciale;

oo) prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere dotati anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di *handicap*, ed in particolare dei soggetti non vedenti;

pp) introdurre la patente a punti, secondo i seguenti criteri:

1) la validità delle patenti di guida indicate nell'articolo 116 del nuovo codice della strada, fermi restando i periodi di validità fissati dall'articolo 126 dello stesso codice, dovrà essere subordinata alla sussistenza di un punteggio da 0 a 20. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Analogo punteggio viene attribuito a tutte le patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione. I punteggi sono annotati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente ed il cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina la sanzione della sottrazione di punti la violazione di una delle norme alle quali fa rinvio l'attuale formulazione dell'articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada ovvero di una delle norme di comportamento indicate nel titolo V dello stesso codice;

2) la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada, è prevista la

sospensione della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del medesimo articolo 129, comma 1, è prevista la sospensione della patente alla seconda violazione, comporta la sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti, da uno a quattro, in relazione al grado di pericolosità insito nella norma violata. Per le violazioni che comportano perdita di punteggio, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro tre giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione — Dipartimento dei trasporti terrestri. La frequenza di corsi di aggiornamento, i cui programmi saranno definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e della navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati o dalle autoscuole, consentirà di acquisire 6 punti. L'attestato di frequenza di corsi di aggiornamento dovrà essere trasmesso all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la sospensione della patente ai sensi del citato articolo 129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Le violazioni poste in essere nei primi cinque anni dal rilascio della patente comportano la sottrazione di punti in maniera doppia rispetto a quanto stabilito dalle singole norme. Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20. Di ogni variazione di punteggio l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida informerà il titolare della patente. Sistemi automatici di comunicazione consentiranno a ciascun abilitato alla

guida di controllare in tempo reale lo stato della propria patente;

qq) prevedere la sanzione del fermo amministrativo per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate per la violazione delle norme di cui al titolo V del nuovo codice della strada, subordinando la revoca del fermo amministrativo al pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero alla prestazione di una garanzia, reale o personale, anche da parte di un soggetto garante residente in uno Stato dell'Unione europea;

rr) rivedere la disciplina del ritiro, della sospensione, della revisione e della revoca della patente di guida e degli altri documenti di circolazione, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione e prevedere la sanzione amministrativa della revoca della patente per il conducente di autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ovvero in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

ss) rivedere la disciplina della circolazione di prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti autorizzati anche i laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai veicoli in presenza del titolare dell'autorizzazione, di un suo dipendente munito di delega, ovvero di soggetti in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega;

tt) rivedere la disciplina delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade, prevedendo che il divieto per i motocicli sia determinato sulla base della potenza e non della cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età del conducente;

uu) prevedere, ai fini della tutela della salute, l'obbligo da parte delle strutture sanitarie di base e di quelle a tali fini

equiparate, di effettuare, nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza, gli esami necessari ad accertare il tasso alcoolemico e la presenza di sostanze psicotrope o stupefacenti sui conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, nonché l'obbligo del rilascio agli organi di polizia stradale della relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge ed alle indicazioni contenute nel Piano nazionale della sicurezza stradale, e disponendo altresì l'espressa abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 116 del nuovo codice della strada;

vv) prevedere, nei limiti dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, per i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa, l'obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione, prevedere l'obbligo di sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo. Prevedere inoltre il ripristino del certificato anamnestico, il quale, all'atto del rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti l'esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a compromettere l'idoneità al conseguimento del documento sopraindicato;

zz) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli

di interesse storico e collezionistico, nonché l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare;

aaa) prevedere che, per le gare ciclistiche, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, possa essere imposto un servizio di scorta della specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o in suo ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone incaricate munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta, nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione del personale è rilasciata dal Ministero dell'interno;

bbb) definire misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e tre ruote e dei motocicli, aventi lo scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni dei veicoli, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e di ridurre l'incidentalità, anche prevedendo l'obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione, in ottemperanza alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

ccc) introdurre l'obbligo per i ciclomotori ed i motocicli in marcia della costante accensione del proiettore anabbagliante e delle luci di posizione;

ddd) prevedere che le esercitazioni di guida degli autoveicoli non possano essere effettuate da chi non abbia già conseguito la patente di categoria A o il certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori o non abbia già superato l'esame teorico di abilitazione, salvo che il veicolo su cui avviene l'esercitazione sia munito di doppi comandi a pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione;

eee) prevedere la possibilità di trasportare sui ciclomotori un passeggero, subordinandola alla conformità del veicolo alle caratteristiche costruttive e funzionali di idoneità definite con il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ed alla maggiore età del conducente;

fff) stabilire il divieto di collocare all'interno dei veicoli adibiti al trasporto delle persone oggetti pesanti o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non adeguatamente fissati, onde garantire la sicurezza dei trasportati;

ggg) stabilire che:

1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, non abbiano conseguito la maggiore età, non è consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il certificato di idoneità alla conduzione rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri;

2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;

3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finale;

4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali di istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente organizzati, prevalentemente con personale insegnante o istruttori delle autoscuole, all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera ad esse assegnate a tale scopo;

5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un proprio funzionario alla prova fi-

nale da espletare in ambito scolastico, alla presenza dell'operatore responsabile della gestione dei corsi;

6) le direttive, le modalità e i programmi dei corsi e delle relative prove sono definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale;

7) prevedere che, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie all'assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla condizione di ciclomotori, sia destinato a tali finalità il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero della pubblica istruzione. Resta inalterata l'attribuzione del 15 per cento degli stessi proventi stabilita dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per le finalità già indicate dall'articolo 208 del nuovo codice della strada e per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

hhh) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali, uniformandola a quella vigente negli altri Stati dell'Unione europea;

iii) prevedere che il termine per la notifica della contestazione, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri soggetti responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, decorra dalla data in cui risul-

tino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione;

lll) escludere dalla disciplina prevista per la circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o stranieri, di cui all'articolo 134 del nuovo codice della strada, la sanzione accessoria della confisca del veicolo, nel caso di guida con carta di circolazione scaduta, qualora sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo;

mmm) ridefinire la responsabilità degli enti proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e degli altri soggetti interessati, in relazione alla costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle ripe.

ART. 3

(Integrazioni e modifiche al Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada).

1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro lo stesso termine di cui all'articolo 1, comma 1, norme integrative e modificative del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

ART. 4

(Parere parlamentare).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione.

3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

ART. 5

(Disposizioni integrative e correttive).

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4.

ART. 6

(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

DDL13-99A
Lire 1800